

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 6 OTTOBRE 1950

(26^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

INDICE

Disegni di legge :

(Seguito della discussione e rinvio)

« Estensione dei benefici di cui al decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, anche ai segretari di scuole statali di avviamento professionale amministrativamente dipendenti da Comuni » (N. 1163) (D'iniziativa del senatore Tignino) :

MAGRÌ, <i>relatore</i>	Pag. 300
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	300
TIGNINO	300
PRESIDENTE	300

(Discussione e approvazione)

« Mantenimento in servizio, per l'anno scolastico 1949-50, del personale direttivo ed insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria e artistica, raggiunto dai limiti di età per il collocamento a riposo (N. 1296) :

MAGRÌ	301 e <i>passim</i>
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	301 e <i>passim</i>
PRESIDENTE	301 e <i>passim</i>

LOVERA	Pag. 301 e <i>passim</i>
TONELLO	301
LAMBERTI	302 e <i>passim</i>
CASTELNUOVO	303
TIGNINO	305

« Norme transitorie per la retrodatazione della nomina a posti di direttore e di insegnante negli istituti di istruzione artistica nei confronti di coloro la cui assunzione in ruolo fu ritardata perchè celibi » (N. 1043-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE	306
----------------------	-----

(Discussione e rinvio)

« Aumento di un posto di professore di ruolo nella facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa » (N. 1206) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE	305 e <i>passim</i>
PANETTI	305

« Maggiore spesa di lire 60.000.000 per i servizi in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati, per effetto del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, al Ministero della pubblica istruzione » (N. 1283) :

LOVERA, <i>relatore</i>	306
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	306
PRESIDENTE	307
PARRI	307

La riunione ha inizio alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Bolognesi, Caristia, Castelnuovo, Cermignani, Ciasca, Della Seta, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Lamberti,

Lovera, Magrì, Merlin Angelina, Parri, Penisi di Floristella, Platone, Russo, Saporì, Tignino, Tonello e Tosatti.

A norma dell'articolo 25 del Regolamento è presente anche il senatore Panetti.

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

RUSSO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della precedente riunione, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tignino:

« Estensione dei benefici di cui al decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, anche ai segretari di scuole statali di avviamento professionale amministrativamente dipendenti da Comuni » (N. 1163).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione dei benefici di cui al decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, anche ai segretari di scuole statali di avviamento professionale amministrativamente dipendenti da Comuni ».

MAGRÌ, *relatore*. Onorevoli senatori, in una precedente seduta riferii brevemente su questo disegno di legge. In quella occasione feci presente ai colleghi che non soltanto i segretari di scuole di avviamento professionale si trovano nella condizione di prestar servizio in scuole di Stato, mentre amministrativamente dipendono da enti locali, ma anche segretari di altre scuole, quali licei scientifici, scuole di ordine tecnico, e via dicendo, versano in identica condizione. Qualora, quindi, si vogliano estendere ai segretari di scuole di avviamento professionale i benefici di cui al decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, è chiaro che la concessione non può essere limitata ad essi soltanto, ma deve essere estesa al personale che si trova nella identica situazione. Ove quindi la Commissione decidesse di approvare questo disegno di legge, esso va opportunamente emendato.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio osservare in via preliminare che il decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, prevede un termine: esso stabilisce, infatti, che la validità del provvedimento si esaurisca due anni dopo l'entrata in vigore del decreto stesso. Da ciò si evince che l'efficacia del decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, cui si riferisce il disegno di legge sottoposto al nostro esame, è venuta meno sin dal 26 giugno del 1948. Corriamo pertanto il rischio, approvando il disegno di legge in esame nella forma proposta dal senatore Tignino, di riferirci ad un provvedimento legislativo che non esiste più.

TIGNINO. Credo opportuno chiarire che, prima di farmi promotore di una simile iniziativa, interrogai il Ministro della pubblica istruzione, il quale mi rispose che, per poter estendere i benefici previsti nel decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, al personale in parola, bisognava presentare un disegno di legge. Ciò mi è stato consigliato dal Ministro della pubblica istruzione; e io credo che egli prima di dare questo consiglio, abbia vagliato a fondo la questione. Presumo, pertanto, che la proroga, di cui si sta discutendo, debba già esistere.

MAGRÌ, *relatore*. Debbo confessare che mi sono fondato, nel redigere la mia relazione, non su circostanziati accertamenti intorno alla validità attuale del decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, cui il provvedimento di legge che stiamo discutendo fa riferimento. Mi sono limitato ad alcune notizie che mi erano state fornite alla Commissione centrale dell'avventiziato, secondo le quali si attendono tuttora disposizioni particolari per potere dare attuazione alle disposizioni contenute nel suddetto decreto. Da ciò avevo arguito che il decreto stesso fosse tuttoggi operante.

Ritengo, però, che, poichè vengono avanzati dubbi intorno alla validità del decreto citato, dobbiamo sospendere la discussione e eseguire le opportune, necessarie ricerche.

PRESIDENTE. Metto ai voti, pertanto, la proposta di sospensiva presentata dal relatore, senatore Magrì.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Mantenimento in servizio, per l'anno scolastico 1949-50, del personale direttivo ed insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria e artistica, raggiunto dai limiti di età per il collocamento a riposo** »
(N. 1296).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Mantenimento in servizio, per l'anno scolastico 1949-1950, del personale direttivo ed insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria e artistica, raggiunto dai limiti di età per il collocamento a riposo** ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGRÌ. Poichè si tratta di un provvedimento di sanatoria, in quanto nel disegno di legge ci si riferisce all'anno scolastico 1949-1950, domando in via preliminare al rappresentante del Governo, perchè non si sia provveduto a presentare contemporaneamente un provvedimento anche per l'anno scolastico che sta per avere inizio. E opportuno, infatti, che il Parlamento si pronunzi al riguardo prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La Commissione può apportare tutti gli emendamenti che crede al disegno di legge in discussione.

MAGRÌ. Ritengo appunto opportuno che sia inserito un emendamento che si riferisca all'anno scolastico 1950-51.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero della pubblica istruzione ha intenzione di mantenere in servizio anche per quest'anno il personale che ha superato il sessantacinquesimo anno di età, salvo casi estremi di impossibilità. D'altronde, è giacente dinanzi alla Camera dei deputati un progetto di legge Pierantozzi che propone l'elevazione del limite di età a 70 anni.

PRESIDENTE. Mi sembra che da queste notizie risulti qualcosa di anormale. Noi stiamo discutendo un disegno di legge che, come è stato detto, costituisce una sanatoria; ci troviamo, cioè, dinanzi ad un fatto compiuto. Sappiamo, inoltre, dall'onorevole Sottose-

gretario che già per l'anno 1950-51 si è provveduto a dare applicazione ad una legge che in realtà non esiste.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non abbiamo dato applicazione ad alcuna legge inesistente. Il Ministero ha esercitato una sua facoltà in base ad una precisa disposizione di legge. Il limite di età per il collocamento a riposo per gli insegnanti è di 65 anni; ma in conseguenza della guerra fu emanata una disposizione che dava la facoltà all'Amministrazione di mantenere in servizio anche coloro che avevano superato tale limite di età.

LOVERA. Il senatore Lamberti nell'ottobre 1948, se non erro, presentò un disegno di legge, approvato dalla nostra Commissione, col quale si modificavano in parte le disposizioni vigenti nei riguardi dei limiti di età. In esso si faceva una perequazione fra i professori e i maestri circa la data di scadenza del termine per il collocamento a riposo e si sostituiva all'anno solare quello scolastico; però veniva stabilito di conservare come limite di età il 65° anno. Quindi a me sembra che, avendo approvato una legge che fissava la data di collocamento a riposo a 65 anni di età, venivano a decadere gli eventuali provvedimenti che autorizzassero il Ministero a mantenere il personale in servizio oltre tali termini. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un fatto che è avvenuto contro una disposizione del Parlamento.

D'altra parte non è possibile che esista una legge in contrasto con un'altra legge vigente, secondo che si potrebbe dedurre dalle parole dell'onorevole Sottosegretario.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Abbiamo mantenuto in servizio il personale che ha superato il 65° anno di età, perchè è pendente dinanzi al Parlamento il disegno di legge Pierantozzi che eleva a 70 anni il limite di età. D'altronde, nel progetto di legge di iniziativa del senatore Lamberti il termine di collocamento a riposo non era fissato direttamente; in esso veniva fatto soltanto un richiamo ad un'altra disposizione.

TONELLO. Ho domandato la parola per rilevare che tali procedimenti sono del tutto anormali. Ricordo che altra volta discutemmo sulla opportunità di differire il collocamento a

riposo dei funzionari ed insegnanti della scuola media. In quell'occasione decidemmo a maggioranza che si dovevano mantenere i limiti di età così, come erano stati fissati fino allora. Ora può bene essere che il Ministro abbia una diversa opinione; ma che egli metta in esecuzione quel che è nei suoi desideri prima di passare attraverso gli organi legislativi, ciò si traduce in un sistema che tende a deprezzare la dignità di coloro che soli hanno la facoltà di deliberare in proposito.

Sostengo, quindi, che dobbiamo riaffermare quel che già abbiamo approvato, cioè che non bisogna decampare dai limiti di età. La mia opinione potrà essere antipatica nei riguardi di coloro che sono direttamente interessati e che vedono in tal modo troncata la loro carriera; difendo, però, la mia convinzione perchè essa è intesa al bene della scuola, perchè dobbiamo dar posto ai giovani, e rammodernare l'ambiente scolastico.

LAMBERTI. Dovrei far due rettifiche, una all'affermazione dell'onorevole Sottosegretario ed un'altra a quella del collega Lovera. In realtà, non è del tutto esatto dire che quel disegno di legge, che fu approvato da questa Commissione, non riguardasse minimamente il limite di età per il collocamento a riposo. Bensì è vero che il limite di età veniva confermato ai 65 anni. A suffragare questa interpretazione potrei ricordare l'emendamento che fu proposto dall'allora Sottosegretario, onorevole Perrone Capano, che fu approvato in questa sede, per cui si stabilì che la legge non sarebbe entrata in vigore nell'anno scolastico 1948-49, bensì in quello 1949-50. E ciò perchè per l'anno scolastico imminente si era già disposto il trattenimento in servizio del personale che avesse superati i limiti di età, continuando in quel sistema di proroghe eccezionali che si era iniziato durante la guerra.

Da un'altro lato debbo anche rilevare che quando il disegno di legge da me proposto passò dal Senato alla Camera dei deputati, la Commissione competente della Camera non lo approvò o, per dir meglio, ne sospese la discussione. Non si può dire, pertanto, che il Governo abbia adottato delle disposizioni contrarie ad una legge approvata dal Parlamento.

LOVERA. Ignoravo che la legge non fosse stata approvata.

LAMBERTI. Quel disegno di legge conteneva una norma per cui veniva ripristinato il limite dei 65 anni computato in maniera diversa; ma esso, come ho detto, non fu mai perfezionato.

Per entrare nel merito della sospensione determinata dalla Camera dei deputati, dirò che ho ragione di credere che essa sia stata determinata soprattutto da interventi del Sindacato della scuola media, il quale si preoccupava che alcuni miglioramenti, da esso richiesti, potessero essere concessi a coloro che andavano in pensione; e a questo fine riteneva assolutamente necessario far trattenere gli interessati provvisoriamente in servizio. Questa è la ragione per cui il disegno di legge è rimasto a mezza via. Confesso che quando ebbi occasione di discutere di tale questione coi dirigenti del Sindacato della scuola media, feci rilevare che è difficile andare avanti con questi sistemi. Infatti un sindacato, per sua natura, ha sempre qualcosa da richiedere, poichè la condizione dei dipendenti, di cui esso tutela gli interessi, è sempre perfezionabile. Ma se in questo succedersi di azioni sindacali si dovessero perennemente lasciare sospesi i limiti di collocamento in pensione noi non arriveremmo mai ad avere una legislazione chiara e definita come è necessario.

PRESIDENTE. Per notizia, comunico alla Commissione che il mantenimento in servizio per l'anno scolastico 1948-49 del personale, fu deciso con legge approvata nel febbraio 1949, vale a dire ad anno scolastico incominciato. Oggi siamo chiamati ad approvare il mantenimento del personale ad anno scolastico terminato. In tutto ciò, c'è un progresso o forse un regresso.

Si tratta ora di prendere posizione dinanzi a questo fatto, e di esaminare poi subordinatamente la proposta del senatore Magrì, allo scopo di evitare che lo stesso inconveniente si riproduca ulteriormente. È opportuno, cioè, che la Commissione decida fin d'ora se emendare, o meno, il disegno di legge che è dinanzi a noi, in modo da dare disposizioni anche per l'anno scolastico che sta incominciando. La questione

va posta in questi termini e prego che la discussione resti così delimitata.

MAGRÌ. L'onorevole Presidente ha esattamente interpretato la mia proposta, che è intesa ad inserire un emendamento che renda la legge operante anche per il veniente anno, sempre che la Commissione ritenga che tale proroga di termini venga ulteriormente accordata.

La proroga è stata accordata negli anni precedenti per ragioni evidenti: non essendo stati ancora espletati i concorsi per le scuole medie, si poteva ritenere opportuno e conveniente che professori anziani e sperimentati continuassero nelle loro funzioni e occupassero un posto, che, altrimenti, si sarebbe dovuto assegnare indiscriminatamente a supplenti. Ma un'altra ragione va ricercata nel fatto che le condizioni del trattamento di quiescenza erano, e purtroppo sono ancora tali, da costituire un motivo di preoccupazione per chi si trova nella necessità di andare a riposo per raggiunti limiti di età. Peraltro, se può essere utile alla scuola che professori provetti rimangano ancora ad esercitare la loro funzione, avviene spesso che, per ragioni di malintesa umanità, vengano mantenuti indiscriminatamente in servizio tutti gli insegnanti, e anche coloro quindi che fisicamente non sono in condizione di poter assolvere al loro ufficio. Mi consta personalmente che in vari casi così è avvenuto; e tutto ciò si traduce in un evidente danno per la scuola. Ritengo, tuttavia, che anche quest'anno si possa accordare la proroga in attesa delle decisioni del Parlamento in sede di riforma scolastica o, in altra sede, sui limiti di età per gli insegnanti della scuola media. In ogni caso, però, la Commissione deve fare una raccomandazione al Ministero, perchè la clausola, contenuta nell'articolo 1, « purchè siano riconosciuti idonei a prestare opera proficua alla scuola » venga effettivamente applicata.

CASTELNUOVO. Dal lato procedurale mi parrebbe più corretto passare oggi all'approvazione del disegno di legge che rappresenta una sanatoria, e chiedere al Ministro della pubblica istruzione di presentare al più presto possibile un provvedimento relativo agli insegnanti che hanno superato o stanno per superare i limiti di età durante l'anno scolastico che ora

si apre. Quando, in seguito, quel provvedimento sarà sottoposto al nostro esame potremmo tener conto in quell'occasione delle osservazioni fatte qui, tra gli altri, dai senatori Magri e Tonello.

LAMBERTI Penso di potermi associare alla proposta del senatore Castelnuovo anche per le seguenti considerazioni: mi consta che quest'anno sebbene il Ministero abbia in animo di trattenere ancora in servizio un certo numero di insegnanti, tuttavia le norme, emanate al riguardo, sono alquanto differenti da quelle degli anni precedenti e stanno ad indicare un diverso orientamento, nel senso che mentre per il passato era sufficiente che un insegnante, il quale aveva oltrepassato il 65° anno di età, facesse domanda per essere trattenuto in servizio, e salvo comunicazioni contrarie, la sua domanda era accolta, quest'anno le disposizioni del Ministero sono in questo senso: coloro che credono di poter rimanere in servizio facciano domanda, ma se non riceveranno una risposta affermativa entro un determinato termine, si deve intendere che la loro domanda è stata respinta. Ciò significa un orientamento alquanto diverso; per modo che se abbinassimo in uno stesso provvedimento il trattenimento in servizio per l'anno 1949-50 e quello per il 1950-51, mentre invece vengono applicati per quest'ultimo anno criteri alquanto differenti, faremmo qualcosa di non molto opportuno. Sono quindi dell'opinione che la proposta del collega Castelnuovo sia pertinente. Possiamo oggi votare la sanatoria e chiedere intanto che al più presto possibile sia presentato un disegno di legge che regoli tale materia.

LOVERA. Se ho ben compreso, la Camera dei deputati ha sospeso l'esame del provvedimento Lamberti relativo alla materia del collocamento a riposo, Sento dire, inoltre, di una proposta di legge dell'onorevole Pierantozzi. Mi pare, quindi, che prima di richiedere al Ministero un nuovo provvedimento si dovrebbero attendere le decisioni dell'altro ramo del Parlamento.

Il collega Lamberti ha parlato di una circolare emanata dal Ministero davvero innovatrice; devo dire, però, che in realtà tutti gli insegnanti hanno avanzato domanda intesa ad essere trattenuti in servizio, e non si è

verificato nessun caso in cui si sia detto di no. Quindi praticamente tutti sono stati immessi. I pochi che sono stati esclusi, debbono ciò unicamente al fatto di non aver presentato la domanda in tempo utile.

PRESIDENTE. Al punto in cui è la discussione, si delineano tre proposte diverse. La più semplice è la proposta Lovera di approvazione pura e semplice del disegno di legge; poi c'è una proposta Castelnuovo di approvazione del disegno di legge, e successivo voto al Ministro; la terza proposta, infine, è sotto forma di emendamento presentato dal collega Magri.

Se i colleghi ritengono che la discussione generale si può considerare chiusa, noi dovremmo procedere con questo ordine: prima dar corso alla discussione degli articoli. Se l'articolo 1 sarà approvato, discuteremo poi, ed eventualmente approveremo, o respingeremo, lo emendamento Magri; successivamente, se l'emendamento Magri sarà stato respinto, verrà in discussione il voto Castelnuovo.

Se non si fanno osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo ora allo esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I direttori, i presidi e i professori degli istituti e delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica e delle scuole e dei corsi di avviamento professionale che si trovino nelle condizioni stabilite dal regio decreto-legge 24 aprile 1935, numero 565, per il collocamento a riposo a decorrere dal 1° ottobre 1949, sono mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1949-50, a loro domanda, e purchè siano riconosciuti idonei a prestare opera proficua alla scuola.

Sono altresì mantenuti in servizio, per lo stesso anno e alle stesse condizioni, coloro che furono trattenuti nell'anno scolastico 1948-49, con esclusione di coloro che nell'anno solare 1949 abbiano compiuto il 70° anno di età.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti tale articolo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'emendamento Magri.

MAGRI. Il mio emendamento dovrebbe essere formulato nel modo seguente:

« Il personale di cui al primo comma del precedente articolo 1, che si trovi nelle condizioni stabilite dal predetto regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo a decorrere dal 1° ottobre 1950, è mantenuto in servizio per l'anno scolastico 1950-51, alle condizioni di cui al primo comma del precedente articolo 1.

« Sono altresì mantenuti in servizio, per lo stesso anno e alle stesse condizioni, coloro che sono stati trattenuti nell'anno scolastico 1949-1950, a norma dell'articolo precedente, con esclusione di coloro che nell'anno solare 1950 abbiano compiuto il 70° anno di età ».

Insisto sulla necessità dell'emendamento: anche se noi chiediamo al Governo che presenti con la massima urgenza un apposito disegno di legge, sappiamo che, per le procedure necessarie, passerà qualche mese prima che il provvedimento possa venire al nostro esame. Ci troveremo allora, ancora una volta, dinanzi ad un disegno di legge che dovremo approvare in via di sanatoria, dato che nessuno ignora che l'anno scolastico sta per iniziarsi e con il 16 ottobre, quindi, bisognerà avere deciso se gli insegnanti che hanno superato il 65° anno di età vadano, o no, mantenuti in servizio. È evidente che il Governo non potrà non mantenerli in servizio, dato l'andamento della nostra discussione.

D'altro canto, la nostra raccomandazione, qualora fosse fatta in sede di approvazione del nuovo disegno di legge, non potrebbe che essere tardiva, mentre se noi oggi approviamo un articolo aggiuntivo che autorizza il Governo a mantenere ancora in servizio per l'anno 1950-1951 coloro che non hanno compiuto il 70° anno di età, ed aggiungiamo la raccomandazione che si facciano gli opportuni e seri accertamenti perchè non restino in servizio coloro che non sono idonei, potremo effettivamente giovare alla scuola.

Quanto a ciò che ha detto il collega Lambertini, debbo riconoscere che esiste una formale differenza nelle disposizioni emanate per circolare quest'anno. Ma la responsabilità, a giudicare sulla autorità degli insegnanti, risalgo-

no sempre agli organi locali, al Preside, ad esempio, il quale per bontà, per spirito di umanità, afferma che un professore è idoneo a restare in servizio, quando magari è vero il contrario.

TIGNINO. Ma non potrebbe verificarsi il caso inverso, che, cioè, il Preside o il Provveditore affermino erroneamente che un insegnante non è idoneo a prestare servizio?

MAGRÌ. In tal caso il professore potrà chiedere di essere sottoposto ad una visita collegiale.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento Magrì.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Magrì. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che, in sede di coordinamento, esso diverrà l'articolo 2 del disegno di legge.

Passiamo ora all'articolo 2 del disegno di legge, che, in seguito alla votazione testè avvenuta, è divenuto l'articolo 3:

Art. 3.

Durante il periodo di mantenimento in servizio, disposto ai sensi della presente legge o della legge 26 febbraio 1949, n. 93, il suddetto personale rimane iscritto, ad ogni effetto, nel ruolo di appartenenza.

Se non si fanno osservazioni, lo metto ai voti. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Magrì, debbono in sede di coordinamento essere apportate le necessarie modifiche al titolo del disegno di legge.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

LOVERA. Desidererei, ora, esprimere un voto al Ministro della pubblica istruzione, nel senso che egli solleciti l'esame di quel provvedimento che è tuttora pendente dinanzi alla Camera dei deputati.

MAGRÌ. Per parte mia, desidererei anche che l'accertamento dell'idoneità dei trattenuti in servizio fosse fatto con una certa oculatezza, secondo lo spirito della legge.

PRESIDENTE. Mi farò io stesso parte diligente presso il Ministro per fargli sapere quale è il sentimento unanime della Commissione a questo riguardo.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Aumento di un posto di professore di ruolo nella facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa » (N. 1206) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Aumento di un posto di professore di ruolo nella facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa ».

Comunico alla Commissione che la Commissione di finanza e tesoro ha rilevato che la copertura, indicata nel provvedimento sottoposto al nostro esame, si riferisce all'esercizio finanziario 1949-50, testè chiuso. Si ritiene, quindi, necessario modificare il provvedimento provvedendo alla copertura dell'onere finanziario sull'esercizio in corso.

Mi è stato comunicato, inoltre, in via ufficiosa dal presidente della Commissione di finanze e tesoro che è noto alla Presidenza che è in corso un provvedimento di sanatoria per una intiera serie di situazioni analoghe.

Non esiste, pertanto, alcuna opposizione da parte della Commissione di finanze e tesoro nei riguardi del presente disegno di legge; da essa è venuto soltanto il suggerimento di sospendere temporaneamente nella nostra discussione affinché si possa adottare una generale analoga procedura per i vari simili.

Faccio notare, anche, che il disegno di legge prevede l'istituzione del posto a decorrere dal 1949-50, cioè dallo scorso anno.

PANETTI. Circa il contenuto del disegno di legge, ricordo che la facoltà di ingegneria di Pisa ha un numero molto limitato di posti di ruolo nel suo organico; d'altra parte è certo che la materia, alla quale si tratta di provve-

dere è quella delle radiocomunicazioni. Si tratta, cioè, di una materia che oggi, nei progressi della scienza, ha altrettanta importanza quanto l'elettrotecnica e che si estende a tutti i rami dell'ingegneria e dell'intera ricerca sperimentale.

Debbo, purtroppo, rammaricarmi che le ragioni tassative che il Presidente ha esposto, sono tali da non poter opporre ad esse nulla di preciso. Del resto non spetta a me di fare delle opposizioni; il mio compito è di segnalare l'importanza dell'insegnamento. In tale senso ho creduto, pertanto, di richiamare l'attenzione simpatica e benevola della Commissione sul provvedimento sottoposto al suo esame.

PRESIDENTE. Terremo conto delle parole del senatore Panetti. Tuttavia è necessario rinviare la discussione del provvedimento ad una prossima seduta. Spero che in quell'occasione avremo gli elementi necessari per deliberare.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme transitorie per la retrodatazione della nomina a posti di direttore e di insegnante negli istituti di istruzione artistica nei confronti di coloro la cui assunzione in ruolo fu ritardata perchè celibi » (N. 1043-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme transitorie per la retrodatazione della nomina a posti di direttore e di insegnante negli istituti di istruzione artistica nei confronti di coloro la cui assunzione in ruolo fu ritardata perchè celibi ».

La modifica, apportata dalla Camera dei deputati, consiste nella soppressione dell'articolo 2 approvato dalla nostra Commissione, ma ritenuto pleonastico dalla competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento, in quanto, mentre l'articolo 1 parla di retrodatazione « ai soli effetti giuridici », l'articolo 2 invece indica il modo e i mezzi per far fronte a degli oneri finanziari che in realtà non sussi-

stano. Mi sembra, pertanto, oltremodo logica ed opportuna la modifica apportata dalla Camera dei deputati.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti la soppressione dell'articolo 2. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Maggiore spesa di lire 60 milioni per i servizi in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati, per effetto del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, al Ministero della pubblica istruzione » (Numero 1283).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Maggiore spesa di lire 60 milioni per i servizi in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati, per effetto del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, al Ministero della pubblica istruzione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Lovera.

LOVERA, *relatore*. Anche per l'esame del presente provvedimento esiste una preclusiva, costituita dal parere della Commissione di finanze e tesoro. Ne do lettura: « La Commissione di finanze e tesoro rileva che la copertura dell'onere finanziario recata dal provvedimento e a suo tempo indicata sulla quinta nota di variazione del bilancio non ha più efficacia in quanto la disponibilità prevista dalla suddetta nota di variazione è stata utilizzata per la copertura di altri urgenti provvedimenti. È necessario, pertanto, sollecitare dal Governo la possibilità di utilizzare una nuova disponibilità finanziaria sull'esercizio in corso ».

In seguito a questo parere è chiaro che occorre soprassedere nella discussione del disegno di legge.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di un contratto davvero noioso, poichè il disegno di legge ha carattere di estrema urgenza, in quanto

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

26^a RIUNIONE (6 ottobre 1950)

occorre provvedere all'istruzione e all'assistenza dei giovani reduci.

Assicuro la Commissione che mi recherò a controllare come stiano davvero le cose presso il Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. La Commissione prega, anche, il Governo di farsi diligente nel reperire al più presto l'adeguata copertura della spesa stabilita dal provvedimento in esame.

PARRI. Debbo rammaricarmi del fatto che fondi destinati a necessità così urgenti siano stati utilizzati per altri scopi.

Mi associo anch'io al voto del Presidente che il Governo reperisca al più presto l'opportuna copertura, onde far fronte agli oneri finanziari del provvedimento.

La riunione termina alle ore 11,40.